



**Determinazione n. 0000394 del 21/03/2024 del Direttore UOC Gestione Giuridica Risorse Umane
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Veterinario – Area Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche**

PROVA PRATICA N. 1

“Nel corso di un sopralluogo ispettivo in un allevamento di bovini da latte, con compilazione delle Check list in uso per il Controllo Ufficiale, sono emerse le seguenti evidenze.

In un box sono ricoverate 50 bovine in lattazione. Sono presenti 48 cuccette dove gli animali possono coricarsi per ruminare.

Il foraggio viene distribuito nella mangiatoia realizzata nella corsia centrale lungo un lato del box di lunghezza di mt. 34.

Sono presenti 10 vitelli di età compresa tra le quattro e sette settimane ricoverati in box individuali (gabbiette) chiusi completamente su tre lati. L'unico lato aperto è quello frontale. Inoltre tre vitelli di tre settimane erano legati ad una parete della stalla.

Sono presenti altri 15 vitelli di età superiore alle otto settimane e di peso compreso tra i 150 e i 220 Kg ricoverati in un box comune di 21 mq. Tutti i vitelli, tranne uno, presentavano l'abbozzo corneale cauterizzato.

Una bovina con zoppia è ricoverata nel reparto infermeria.

La mungitura delle vacche avviene in sala mungitura e il latte viene conservato in una cisterna in attesa del ritiro da parte del caseificio.

Adiacente alla sala mungitura è presente un locale con un armadietto dove erano conservati diverse confezioni di farmaci.”

In base alle evidenze raccolte, il candidato risponda ai seguenti quesiti (UNA SOLA risposta è corretta).

1. Per meglio rispondere ai fabbisogni comportamentali, in caso di stabulazione libera delle bovine adulte, si ritiene “adeguata” la disponibilità di cuccette:

- Numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali presenti.
- Numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti.
- Numero di cuccette utilizzabili pari al numero totale degli animali presenti.

2. La pavimentazione del reparto infermeria, per garantire il benessere della bovina con zoppia, deve essere:

- Sempre ricoperta di lettiera confortevole, paglia o materiali similari, tappetini di gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali.
- Sempre pulita ed asciutta e priva di deiezioni ma non coperta da alcun materiale.
- Deve essere ricoperta di paglia o tappetini solo se in grigliato.

3. In base alle evidenze descritte, ogni bovina dispone di uno spazio mangiatoia pari a 68 cm. L'accesso all'alimento da parte degli animali in lattazione, indicato nel caso, è da considerarsi:

- Conforme Adeguato.
- Non conforme Non adeguato.
- Ottimale.

4. I box singoli in cui sono ricoverati i 10 vitelli sotto le otto settimane si ritengono adeguati solo se gli animali hanno un:

- Contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente anche se isolati per motivi sanitari.
- Contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente ad eccezione dei soggetti isolati per motivi sanitari o comportamentali opportunamente documentati.
- Contatto visivo ma nessun contatto tattile.

Lucresia Diaceto

[Handwritten signatures and initials]

5. **Il caso descrive la presenza di alcuni vitelli legati alle pareti. Questa pratica messa in atto dall'allevatore:**
- È sempre consentita purché agli animali data la possibilità di essere liberi per almeno due ore al giorno.
 - È consentito legarli, se allevati in gruppo, solo per massimo 1 ora per consentire la somministrazione del latte o succedanei.
 - È sempre vietata.
6. **In base alle evidenze descritte lo spazio del box dove sono ricoverati in gruppo i vitelli di peso maggiore alle 8 settimane, pari a 1,4 m², è da ritenersi:**
- Non conforme/ non adeguato.
 - Conforme/adeguato.
 - Conforme/adeguato purché gli animali possano coricarsi e rialzarsi senza problemi.
7. **La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa se praticata:**
- Al di sotto delle 5 settimane
 - Al di sotto delle 3 settimane
 - Al di sotto delle 8 settimane
8. **Il latte conservato in cisterna, in attesa del suo ritiro da parte del caseificio, deve essere refrigerato:**
- Sempre
 - Non occorre, può essere sempre conservato a temperatura ambiente.
 - Deve essere refrigerato se il latte viene trasformato oltre le 2 ore dopo la fine della mungitura.
9. **La presenza di scorte di farmaci veterinari in allevamento deve sottostare alle seguenti principali regole:**
- Identificazione del responsabile veterinario della scorta, presenza armadietto chiuso per conservarli, registro di carico e scarico farmaci cartaceo.
 - Comunicazione all'Ausl da parte dell'operatore della necessità della tenuta della scorta, identificazione del veterinario responsabile, scorte custodite in locali resi accessibili alle autorità competenti.
 - Identificazione del veterinario responsabile, luogo chiuso per la conservazione dei farmaci.
10. **Se l'allevamento non dispone di scorte l'eventuale utilizzo delle rimanenze di farmaci di un precedente trattamento:**
- Avviene solo dietro indicazione terapeutica del medico veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione elettronica di cui all'art. 108 del Reg. (UE) 2019/6.
 - Purché non scaduto, l'allevatore la può utilizzare senza restrizioni.
 - Avviene solo in presenza di un protocollo terapeutico redatto dal medico veterinario, sottoscritto in azienda e inserito nel sistema informativo, nel rispetto degli obblighi di registrazione elettronica da parte dell'allevatore e del veterinario.





Determinazione n. 0000394 del 21/03/2024 del Direttore UOC Gestione Giuridica Risorse Umane
Publico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Veterinario – Area Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
PROVA PRATICA N. 2

“A seguito di un campionamento effettuato presso un macello suino, nell'ambito del Piano Nazionale Residui, l'Istituto Zooprofilattico comunica al Servizio Veterinario il seguente rapporto di prova:



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

“Bruno Ubertini”

Prot. AUSL n. [REDACTED]

Rapporto N. [REDACTED]
predisposto il 20/06/2024

Sede Legale: Via Biancamano, 6 - 25124 Brescia - Tel. 03022901 - Fax. 0302426251
C.P. - P. IVA: 002549403170 N. REA: CCIAA di Brescia 85834
Laboratorio accreditato da ACCREDIA, LAB. n° 52481

Bologna (Reparto chimico degli alimenti)
Via Fiorini, 5 - Bologna (BO) - Tel. 0514200022 - Fax 0514200055
E-mail: chimico.bologna@isz.it

[RAPPORTO DI PROVA]

Spett. A.U.S.L. MODENA - DIST. MIRANDOLA
Via L. Smerleri, 3
41037 Mirandola (MO)

Conferimento N° 2024/173 [REDACTED]

Matrice conferita: MUSCOLO DI SUINO DA INGRASSO

Motivazioni del conferimento: PNR Mixto Produzione Nazionale

Numero campioni: 1 Aliquote: 5

Così identificati: 1) IT0 [REDACTED]

Data di prelievo: 03/06/2024 Luogo di prelievo: VIA [REDACTED] E. 479 [REDACTED]

Con Verbale: E15 [REDACTED]

Data di ricezione: 04/06/2024

Data di registrazione: 04/06/2024, presso: Sede Territoriale di Modena

Proprietario: MACELLAZIE TRASFORMAZ. CARNI [REDACTED] residente in VIA [REDACTED] 1038 [REDACTED]

Veterinario: [REDACTED]

Ditta Produttrice: [REDACTED] - 42011 [REDACTED] - Codice Identificativo: [REDACTED]

Stato del campione al ricevimento: Refrigerato

Temperatura al ricevimento: misurazione non pertinente per tipo di campione/prova

PROVE ESEGUITE

Prova Tecnica Metodo di prova	Campione Risultato	1
1. Cloramfenicolo ELISA screening MP 02/107 rev. 3 - 2018	Prova Accreditata	Non negativo: necessita conferma
2. Cloramfenicolo LC-MS/MS MP 02/191 rev. 2 - 2023	Prova Accreditata	0,15 µg/kg

SPECIFICHE DI PROVA

Prova: Cloramfenicolo Tecnica: ELISA screening Metodo di Prova: MP 02/107 rev. 3 - 2018 Il valore di Cut-off è pari a 0,55 µg/kg.
Prova: Cloramfenicolo Tecnica: LC-MS/MS Metodo di Prova: MP 02/191 rev. 2 - 2023 Il valore di LOQ è pari a 0,05 µg/kg per campioni di muscolo di animali terrestri ed acquatici e loro derivati e a 0,15 µg/kg per campioni di latte, uova e miele.

Il modello 4 di accompagnamento dei suini della partita campionata al macello, riporta che nei 90 gg. antecedenti l'invio al macello gli animali non sono stati sottoposti a trattamenti farmacologici. Tutti prodotti ottenuti dagli animali macellati sono stati immessi in commercio ed in parte venduti al consumatore finale”.

In base a quanto sopra riportato il candidato risponda ai seguenti quesiti (UNA SOLA risposta è corretta).

- Gli animali inviati al macello devono riportare nel Mod. 4 i dati riguardanti gli eventuali trattamenti farmacologici (I.C.A.) di cui è responsabile della compilazione:**
 - Il medico veterinario aziendale che segue l'allevamento.
 - Il proprietario degli animali anche se il dato viene compilato in automatico nel Mod. 4 elettronico.
 - Gli eventuali trattamenti vengono riportati in automatico dal Mod. 4 elettronico.
- Tutti i trattamenti con medicinali veterinari devono essere riportati sul registro dei trattamenti elettronico. La sua compilazione è responsabilità di:**
 - Del medico veterinario per quanto riguarda l'indicazione del farmaco, degli animali trattati e della durata del trattamento e del proprietario/detentore degli animali per quanto riguarda inizio e fine trattamento.
 - La parte riguardante il medico veterinario è assolta con la corretta compilazione della ricetta elettronica. Il proprietario/detentore deve compilare data inizio e fine trattamento.
 - Tutti i dati vengono automaticamente compilati con il sistema della ricetta elettronica.
- Dalla lettura del Rapporto di Prova sopra riportato il risultato comunicato dal laboratorio è:**
 - Conforme in quanto il quantitativo rinvenuto è da ritenersi al di sotto del limite di residui (L.M.R.)
 - Non conforme in quanto il quantitativo rinvenuto è da ritenersi al di sopra del limite di residui (L.M.R.)
 - Non conforme in quanto per la sostanza in questione non è possibile stabilire un limite di residui (L.M.R.)

[Handwritten signatures and initials]

4. L'esito del risultato inviato dal laboratorio deve essere comunicato.

- Solo, per rispetto della privacy, al proprietario del macello dove è stato prelevato il campione.
- Al proprietario del macello dove è stato prelevato il campione, al Servizio Veterinario competente sul macello, al proprietario degli animali, al Servizio Veterinario competente per territorio.
- Solo, per rispetto della privacy, al proprietario degli animali.

5. Quali azioni devono essere intraprese dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento?

- Effettuare un controllo da remoto sul sistema farmacosorveglianza/ricetta elettronica.
- Effettuare sia un controllo da remoto sul sistema farmacosorveglianza/ ricetta elettronica che un controllo in allevamento per verificare la presenza dei farmaci e le modalità di somministrazione agli animali.
- Effettuare un controllo in allevamento per verificare la presenza dei farmaci e le modalità di somministrazione agli animali.

6. Quali sono gli obiettivi principali del Piano Nazionale per la ricerca dei Residui?

- Svelare casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, di somministrazione abusiva o impropria di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con limiti massimi di residui (LMR).
- Contribuire, attraverso la vigilanza e il controllo sui mangimi, ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Tutelare il consumatore mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare con ulteriore attenzione verso l'e-commerce.

7. Cosa si intende per "Campione di piano mirato"?

- Campione ufficiale prelevato, con criterio di monitoraggio casuale, per la ricerca di una gamma molto ampia e approfondita (con la possibilità di rilevare anche quantità estremamente ridotte) di sostanze farmacologicamente attive.
- Campione prelevato da animali e alimenti di O.A. prodotti in Italia e negli Stati Membri, che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.
- Campione ufficiale effettuato in tutti i casi in cui vi sia motivo di sospettare la presenza di residui.

8. Cosa si intende per sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (iRASFF)?

- È un sistema europeo di allarme, sotto forma di rete, per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.
- È un sistema di comunicazione a livello nazionale per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.
- È un sistema di allarme tra le aziende produttrici, sotto forma di rete, per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.

9. Nel caso descritto in premessa quale azione deve intraprendere il proprietario del macello (OSA) previsto dal sistema di allerta rapido?

- Informare i suoi clienti sulla non conformità riscontrata ed a ritirare il prodotto dal mercato.
- Informare i suoi clienti sulla non conformità riscontrata ed a ritirare il prodotto dal mercato, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l'OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè ad informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante apposita cartellonistica da apporre presso i punti vendita.
- Provvedere al richiamo cioè ad informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante apposita cartellonistica da apporre presso i punti vendita.

10. Nel caso descritto in premessa che destino devono avere gli eventuali prodotti ancora disponibili?

- Immessi in commercio se opportunamente mescolati con altri prodotti di origine animale conformi, in percentuali tali che il prodotto finale risulti anch'esso conforme per il consumo umano.
- È l'Autorità Competente (Servizio Veterinario) che, effettuata una valutazione del rischio, indicherà all'OSA se escluderli definitivamente dal consumo umano.
- Considerarli come sottoprodotti di origine animali e quindi classificati ai sensi del Reg. CE 1069/09, escludendoli in maniera irreversibile dal consumo umano.





**Determinazione n. 0000394 del 21/03/2024 del Direttore UOC Gestione Giuridica Risorse Umane
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Veterinario – Area Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche**

PROVA PRATICA N. 3

“Nel corso di un sopralluogo ispettivo finalizzato all’ispezione dell’igiene della produzione in fase primaria del latte in un allevamento di bovini per la produzione di latte alimentare, sono emerse le seguenti evidenze:

Gli animali in lattazione sono in stabulazione libera e la mungitura viene effettuata in sala apposita. Al momento del controllo erano presenti due addetti alla mungitura, adiacente alla sala è presente un locale adibito a deposito e pulizia delle attrezzature di mungitura. Nella sala mungitura sono stati rinvenuti due tubi siringhe per il trattamento antibiotico bovini in asciutta. Gli operatori presenti mostrano un esito di controllo del latte di massa con un valore di media geometrica per carica microbica totale di 103.000 ufc/ml e di cellule somatiche pari a 324.000 cellule/ml.

In base alle evidenze raccolte il candidato risponda ai seguenti quesiti (UNA SOLA risposta è corretta).

- 1) Riguardo all’igiene dei locali dove viene immagazzinato il latte dopo la mungitura quali sono i requisiti richiesti dal Reg. CE 853/2004 – Allegato III – Sez. IX, per giudicare conforme la situazione riscontrata?**
 - devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro, essere opportunamente protetti dagli animali infestanti ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali;
 - devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro, essere opportunamente protetti dagli animali infestanti ma non occorre che siano separati dai locali in cui sono stabulati gli animali;
 - Devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali.

- 2) Riguardo all’igiene del personale addetto alla mungitura quali sono i requisiti richiesti dal Reg. CE 853/2004 – Allegato III – Sez. IX, per giudicare conforme la situazione riscontrata?**
 - devono indossare abiti idonei e puliti e devono curare con grande attenzione la pulizia personale;
 - devono indossare abiti idonei e puliti ed avere acquisito una esperienza in questa attività da almeno 5 anni;
 - devono curare con grande attenzione la pulizia personale ed avere acquisito una esperienza in questa attività da almeno 3 anni.

- 3) In fase di mungitura per la manualità definita “pre dipping” si intende:**
 - la corretta pulizia e disinfezione delle superfici e delle attrezzature della sala mungitura che consente di evitare la contaminazione del latte con microrganismi;
 - la corretta pulizia e disinfezione delle mammelle e dei capezzoli prima della mungitura che consente di evitare la contaminazione del latte con microrganismi;
 - la corretta pulizia e disinfezione delle mani dell’operatore prima della mungitura che consente di evitare la contaminazione del latte con microrganismi.

- 4) Il latte degli animali sottoposti a trattamenti farmacologici sopra indicati o per i quali non è ancora trascorso il tempo di sospensione può:**
 - essere esclusivamente classificato, ai sensi del Reg. CE 1069/2009, come sottoprodotto di categoria 2 e smaltito in impianti riconosciuti ai sensi della predetta norma.
 - essere smaltito in concimaia con i reflui zootecnici dell’allevamento in quanto escluso dal Reg. CE 1069/2009.
 - essere destinato all’alimentazione dei vitelli.

- 5) **Nel sistema informativo REV, per i trattamenti programmati e/o diagnosi ormai consolidate le cui evidenze sono documentate in allevamento (quali possono essere i trattamenti dei bovini per la messa in asciutta), di prassi si utilizza:**
- indicazione terapeutica sul registro carico/scarico che deve essere sempre disponibile in allevamento;
 - protocollo terapeutico;
 - nessuna delle precedenti
- 6) **L'articolo 108 del Reg. (UE) 2019/6:**
- obbliga i proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti, di conservare registrazioni sui medicinali che utilizzano e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria;
 - obbliga i proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti a conservare le registrazioni per i sottoprodotti di origine animale prodotti;
 - obbliga le Autorità Competenti sulla filiera di produzione e distribuzione dei farmaci ad utilizzare le check list ministeriali per l'effettuazione del Controllo Ufficiale.
- 7) **Le aziende agricole che iniziano l'attività di produzione di latte crudo destinato ad essere commercializzato per il consumo umano devono essere:**
- registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/2004;
 - riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 852/2004;
 - autorizzate dal Direttore Generale AUSL, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.
- 8) **Riguardo i parametri analitici del latte riscontrati e sopra indicati quali provvedimenti è necessario intraprendere da parte dell'Autorità Competente:**
- prescrizione di un periodo di osservazione di un mese all'azienda di produzione per il ripristino della conformità per entrambi i parametri igienico-sanitari.
 - prescrizione di un periodo di osservazione di tre mesi all'azienda di produzione per il ripristino della conformità del parametro relativo alla carica microbica totale.
 - nessun provvedimento, entrambi i parametri sono conformi.
- 9) **Nel caso in cui le analisi effettuate sul latte prodotto da un allevamento bovino evidenzino il superamento della media geometrica per il tenore in cellule somatiche, durante il periodo di osservazione, il latte:**
- deve essere sottoposto a vincolo sanitario, con verifiche analitiche settimanali;
 - non deve essere sottoposto ad alcuna limitazione di utilizzo;
 - deve essere destinato alla sola alimentazione degli animali non ruminati dell'azienda.
- 10) **Per giudicare conforme la situazione riscontrata in fase ispettiva, il latte crudo appena munto, deve:**
- essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente;
 - essere immediatamente refrigerato nell'apposito locale alla T° massima di + 8 C° ed essere ivi conservato a tale temperatura o superiore in attesa del trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico;
 - essere immediatamente filtrato e refrigerato nell'apposito locale alla T° massima di + 10 C° ed essere ivi conservato a tale temperatura in attesa del trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico.

